



COMUNE DI VALVASONE ARZENE
Provincia di Pordenone

N. 50 Reg. Det.

Valvasone Arzene li, 23-02-2022

OGGETTO

AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE EX ART. 2222 C.C. FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SUAP - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 5 del 30 luglio 2021 e succ. proroga, di nomina della sottoscritta Segretario Comunale a titolare di posizione organizzativa, relativamente all'Area Organizzazione, Controllo e Attività produttive;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili di Area;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 28.12.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 28.12.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26.01.2022, con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili di servizio, sino all'approvazione del PRO 2022/2024;

RICORDATO che tra le competenze a carico di questo Ufficio vi è la gestione del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive), per la cui istruttoria delle pratiche ci si avvaleva principalmente della collaborazione di un dipendente di cat. PLB, il quale è cessato dal servizio per dimissioni volontarie;

RILEVATA, altresì, la temporanea assenza di altro personale incaricato del servizio di cui sopra;

RAVVISATA la necessità di un supporto istruttorio per la gestione delle predette pratiche, al fine di garantirne l'evasione nei tempi previsti dalla normativa vigente, nonché la formazione del personale che dovrà essere successivamente incaricato di tale servizio;

DATO ATTO che l'amministrazione ha effettuato una preventiva ricognizione circa l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne in grado di far fronte

all'esigenza sottesa all'incarico in questione come indicazioni rese dalla C.C. Sez. Lombardia 243-2013, C.C. Piemonte 104-2014, C.C. Sicilia 951-2014, C.C. Lombardia 460-2015);

RILEVATO che l'incarico di cui sopra richiede specifiche competenze e che è stata individuata la sig.ra COLUSSI Alessia Anna, dipendente del Comune di San Martino al Tagliamento, quale di esperta in materia, avendo già svolto detto servizio in passato, in qualità di dipendente di questo Ente;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 1546 del 16.02.2022 è stato richiesto al Comune di San Martino al Tagliamento il nulla osta all'utilizzo della sig.ra COLUSSI Alessia Anna per un rapporto extra lavorativo di collaborazione occasionale ex art. 2222 del codice civile;
- con determinazione n. 46 del 21.02.2022, pervenuta al ns. prot. n. 1732 del 23.02.2022 il Comune di San Martino al Tagliamento ha comunicato il proprio nulla osta all'incarico, in quanto lo stesso non è in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione autorizzante, non lede in alcun modo il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività lavorativa principale del soggetto beneficiario dell'incarico;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla sunnominata il predetto incarico, per un periodo massimo di mesi tre, con decorrenza dalla data odierna, verso un corrispettivo lordo di € 1.500,00;

ACCLARATO che sebbene l'art. 7, comma 6-bis del D.lgs. disponga che le pubbliche amministrazioni debbano disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione, il ricorso a procedure comparative può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza quali l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C.C. sez. Contr. Piemonte 122-2014, C.C. sez. Contr. Sardegna 26-2015);

EVIDENZIATO che la prestazione richiede conoscenze specifiche in materia di SUAP, con particolare riferimento alla normativa sul commercio;

RISCONTRATO che:

- Secondo la circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 "lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell'art.2222 del codice civile, chi si obbliga a compiere un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza";
- La Funzione pubblica nella circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 afferma che "si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove "il contatto sociale" con il committente sia sporadico"

ACCLARATO che:

- alla luce delle disposizioni dell'art. 2222 del Codice Civile sul contratto d'opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di

subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale;

- il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente, la mancanza del requisito della continuità (dato il carattere del tutto episodico dell'attività lavorativa) e il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale;

DATO ATTO che:

- I primi 5.000 euro annui costituiscono una soglia di esenzione dall'obbligo contributivo;
- I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i "redditi diversi", ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. I del TUIR;
- L'art. 71, c. 2 del TUIR dispone che l'imponibile sia ricavato per differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione;
- L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente;

EVIDENZIATO che l'incarico da ricoprire:

- è caratterizzato da temporaneità e occasionalità, in quanto viene previsto per una durata massima di tre mesi;
- per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine non dà luogo ad interferenze con l'impiego principale del soggetto, in quanto sarà svolto in orario scelto dall'incaricato e al di fuori di quello di lavoro presso l'Ente di appartenenza;

ACCLARATO che ai fini previdenziali, in base all'articolo 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di prestazione occasionale, se il reddito annuo derivante da detta attività è superiore a €. 5.000 (intesi come compenso lordo considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali), sono obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata INPS e al versamento di contributi previdenziali dovuti;

RIBADITO che il lavoro autonomo occasionale/il contratto d'opera previsto dal codice civile all'articolo 2222 non ha subito alcun mutamento né abrogazione, neppure con l'avvento dell'ultima normativa, e si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente dietro un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;

DATO ATTO che il documento che viene rilasciato dal prestatore di lavoro in questione è una semplice ricevuta fuori dal campo di applicazione dell'IVA;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;
- il D.Lgs. del 14.03.2013, n. 33;
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i;

DETERMINA

1. Di avvalersi di una prestazione di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del codice civile quale supporto istruttorio per la gestione delle pratiche del SUAP e la formazione del personale, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui riportate.
2. Di incaricare a tal fine la sig.ra COLUSSI Alessia Anna, dipendente del Comune di San Martino al Tagliamento, nel ruolo di esperto nella materia suddetta.
3. Di dare atto l'incarico ha durata temporanea e limitata nel rispetto delle condizioni indicate in premessa.
4. Di procedere alla stipula di apposito disciplinare depositato agli atti.
5. Di assumere un impegno di spesa di € 1.500,00, a fronte dell'incarico oggetto del presente atto, oltre a € 127,50 per IRAP a carico dell'Ente e di imputare l'onere conseguente come segue:

cap.	DESCR.	Importo	Miss	Prog	Tit.	Liv 2	Liv 3	Liv 4	Liv 5	Imp.	Esig.	E.P.F.
7502	Servizio di assistenza istruzione pratiche sportello unico attività produttive (SUAP)	1.500,00	14	04	1	3	2	11	999	86	2022	2022
7503	IRAP su servizio di assistenza istruzione pratiche sportello unico attività produttive (SUAP)	127,50	14	04	1	2	1	1	1	87	2022	2022

6. Di dare atto del rispetto della normativa vigente in materia di contabilità comunale.
7. Di precisare che sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. l'obbligazione giuridica risulta perfezionata nel momento dell'approvazione del presente provvedimento e pertanto la scadenza è nell'esercizio 2021;
8. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del TUEL, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
9. Di pubblicare copia del presente atto nella sezione trasparenza del sito del Comune di Valvasone Arzene in adempimento alle disposizioni previste nel D.lgs. 33/2013.

E nel contempo,

ESPRIME

parere favorevole di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Milan Elisabetta

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7°, del D.Lgs 18.08.2000, 267.

Valvasone Arzene, lì 23-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Leschiutta Paola)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la suddetta determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 11-03-2022 al 26-03-2022 .

Valvasone Arzene, lì 11-03-2022

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
(Aderenti Tiziana)